

Legge regionale 29 novembre 2019 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2021 -
Testo coord. alla Legge regionale 6 agosto 2021 n.13

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

Capo VI

Tutela della minoranza linguistica slovena e delle lingue minoritarie

Art. 25

(Tutela della minoranza linguistica slovena)

1. Nell'ambito territoriale di cui all' articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), le Comunità e le Comunità di montagna garantiscono i diritti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di tutela delle minoranze linguistiche, dalle convenzioni internazionali e dai trattati sottoscritti dal Governo italiano.

2. Nell'ambito territoriale di cui all' articolo 4 della legge 38/2001 , le Comunità e le Comunità di montagna garantiscono, in particolare, l'applicazione delle tutele previste dagli articoli 8, 9, 10 e 21 della legge 38/2001 , in modo da assicurare un livello di protezione della minoranza linguistica slovena non inferiore a quello già in godimento nel territorio di riferimento.

Art. 26

(Tutela delle lingue minoritarie)

1. Gli statuti delle Comunità e delle Comunità di montagna che includono Comuni appartenenti agli ambiti di tutela linguistica di cui all' articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), sono redatti anche nella rispettiva lingua minoritaria.

2. Nelle Comunità e nelle Comunità di montagna che includono Comuni che statutariamente abbiano assunto la denominazione bilingue italiano/sloveno è stabilito l'uso della denominazione della Comunità e della Comunità di montagna anche in lingua slovena.